

**Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29  
DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI  
STABILITÀ REGIONALE 2018"**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".**

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola: *"dieci"* è sostituita con la parola: *"quindici"*.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:

*"c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;"*.

**Art. 2 - Norma transitoria.**

1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.